



CITTA' DI CASSANO D'ADDA
Città metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 42 del 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021.

L'anno **2021** addì **29** del mese di **Giugno** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze presso la sede Comunale, previo l'osservanza di tutte le formalità previste di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

		Presente	Assente
MAVIGLIA ROBERTO	Sindaco	X	
CERRATO LUIGI	Presidente del Consiglio	X	
COPPO MARINA	Capo Gruppo	X	
LONATI GIULIA	Consigliere	X	
CANTU' ROBERTO	Consigliere		X
BARRILA' DAVIDE	Consigliere	X	
MAPELLI CLAUDIA	Capo Gruppo	X	
PRENDI MERITA	Consigliere	X	
FORCELLA GIACOMO MARIA	Capo Gruppo		X
ZANABONI PIETRO MATTEO	Consigliere		X
ALBE' MARIO	Capo Gruppo	X	
MAPELLI SABRINA	Consigliere		X
CERRI MARIO GIUSEPPE	Consigliere	X	
MORETTI ANDREA ANGELO	Consigliere	X	
CANALI MARCO	Consigliere	X	
CRIPPA MARCO	Capo Gruppo		X
BORNAGHI ELENA	Capo Gruppo	X	

N. Presenti 12

N. Assenti 5

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: CAGLIO VITTORIO, ARESI TOMMASO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Fabrizio Brambilla, il quale provvede alla cura della redazione del presente verbale di deliberazione.

Essendo legale il numero di partecipanti il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Cerrato assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Preliminarmente si dà atto che:

- il Consigliere Roberto Cantù, risultato assente all'appello nominale di inizio seduta, è presente ai lavori del Consiglio comunale dalle ore 20:50;
- il Consigliere Marco Canali ha lasciato definitivamente l'aula alle ore 23:10;
- il Presidente del Consiglio comunale, avv. Luigi Cerrato, uscito dall'aula durante la trattazione del precedente punto, è assente. Presiede temporaneamente il Vice Presidente, Consigliere Andrea Moretti.

Il numero dei Consiglieri presenti è pertanto pari a 11 (undici).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019 art. 6, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 15 marzo 2000 e successive modifiche, con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 29 settembre 2020 e successive modifiche, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento della TARI;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che

il piano deve essere validato dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario, dopo che l'ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cassano d'Adda non è presente l'ente di governo previsto ai sensi del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA N443/2019 sono svolte dal comune medesimo;

CONSIDERATO che in base al citato art. 8 del dpr 158/1999, occorre approvare un piano finanziario con una relazione tecnica attraverso la quale vengano individuati tutti i costi utili alla determinazione della tariffa e venga descritta la modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del territorio comunale;

CONSIDERATO che la gestione dei servizi di igiene ambientale, per il Comune di Cassano d'Adda, è affidata, secondo il modello dell'in house providing, alla società CEM Ambiente SPA di Cavenago Brianza;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio CEM Ambiente SPA, acquisito agli atti di questa amministrazione (allegato A), nel quale risultano già integrati i dati relativi all'attività svolta dal Comune riferita alla gestione delle tariffe e ai rapporti con l'utenza sia per quanto riguarda il tributo (ufficio tributi) che il servizio (ufficio ambiente), dati già forniti al gestore al fine di acquisire in un documento unico il piano finanziario "consolidato", da sottoporre a validazione;

PRESO ATTO che nel piano finanziario "consolidato" fornito da CEM Ambiente è esposto un totale complessivo di "costi efficienti", calcolato secondo il metodo tariffario - mtr 2021 di € 2.295.532,00 e che tale importo, al fine della determinazione del fabbisogno sostenibile con il tributo TARI deve obbligatoriamente ridursi ad € 2.096.525,00 in ragione del limite (tetto) di crescita delle entrate tariffarie, previsto dall'art. 4 del metodo tariffario - mtr allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato per Cassano d'Adda in misura dell'1,20%;

DATO ATTO che il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, è stato determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	1,7%	-
- coefficiente recupero della produttività:	0,5%	+
- coefficiente QL	0	+
- coefficiente PG	0	=
- Limite massimo di variazione annuale	1,2%	

RITENUTO di stabilire che, per le motivazioni riportate nella relazione illustrativa del piano economico finanziario trasmesso dal gestore CEM Ambiente SPA, opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'ente territorialmente competente, in base alla Determina n. 2/DRIF/2020 art. 1.4, ammontano:

- lett. A) contributi MIUR articolo 33 bis, del D.L. 248/07 € 12.000;
- lett. C) entrate derivanti da procedure sanzionatorie € 18.000;

DATO ATTO, che a seguito dell'integrazione prevista dalla determina n. 2/DRIF/2020 articolo 1.4, l'ammontare complessivo del piano economico finanziario TARI per il 2021 si attesta a € 2.066.525;

TENUTO CONTO che il piano finanziario del soggetto gestore (CEM Ambiente SPA) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (Allegato B) e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VISTA la relazione di validazione del piano economico finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, attività posta in essere dal soggetto incaricato dal Comune di Cassano d'Adda (Paragon Business Advisors srl) dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore CEM ed al Comune, come risulta da specifica relazione acquisita agli atti di questa amministrazione, allegata e parte integrante del presente atto (allegato C - relazione di validazione);

VISTO l'art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

ESAMINATE inoltre le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della l. 147/2013", emanate dal dipartimento per le finanze del ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *"si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";*

PRESO ATTO che i costi inseriti nel piano finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del piano finanziario;

ESAMINATE quindi le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le sopracitate "linee guida interpretative" del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come *benchmark* di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RITENUTO per quanto sopra, di approvare conseguentemente il piano economico finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" e "B" alla presente deliberazione, come validati dal soggetto "terzo" incaricato Paragon Business Advisors srl come da relazione "allegato C" e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione n. 443/2019;

VISTO l'art.9 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTI, inoltre:

- il d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1 comma 683 della l. 147/2013 prevede che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 prevede che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2021 nella misura percentuale, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATO il piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, come di seguito riportati:

- costi fissi: € 783.086
- costi variabili: € 1.313.439;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell' art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di proporre le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come indicato nell' allegato "D" della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante;

RITENUTO di proporre al Consiglio, ai sensi del vigente Regolamento TARI e del disposto dell'art. 13 comma 15 ter del D.L 201/2011, la fissazione delle seguenti modalità di riscossione per l'anno 2021:

1. avviso di pagamento in acconto con riferimento ai dati dichiarati e/o accertati ai fini della tassa rifiuti per l'anno corrente, scadenza il 30/06/2021;
2. avviso a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con scadenza al 2/12/2021;

DATO ATTO che ai sensi del decreto legge n. 73/2021 è prevista l'assegnazione di un contributo statuale ai Comuni, finalizzato alla concessione, da parte di questi, di una riduzione della Tari al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

CONSIDERATO che l'art. 6 comma 2 del citato decreto stabilisce che alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del summenzionato decreto e pertanto tali riduzioni saranno applicate successivamente alla quantificazione, da parte del Ministero competente, delle somme stanziare per l'ente;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Settore 2. Finanziario e Tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e in merito alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;

VISTO il parere favorevole dei revisori dei conti reso ai sensi dell'art. 239 TUEL (allegato E);

VISTO il nuovo regolamento che disciplina la TARI approvato con Consiglio comunale n. 50 del 29 settembre 2020 e successive modifiche;

RICORDATO che la presente proposta avente ad oggetto: *“Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2021”*, è stata portata in trattazione nella Commissione consiliare permanente Affari generali – Bilancio – Servizi alla persona, riunitasi il giorno 17 giugno 2021, giusto verbale n. 10 di pari data;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- l'art. 42 del d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento generale delle entrate tributarie;

In considerazione della mancata quantificazione del contributo previsto dall'art. 6 del DL n. 73 del 26/05/2021, il Responsabile del Settore 2. Finanziario e tributi presenta il seguente emendamento tecnico alla proposta di deliberazione in argomento:

Modificare il punto 8 del dispositivo della presente proposta di deliberazione come segue:

DA:

- 8. DI APPLICARE** le riduzioni previste dal DL. 73/2021 e attualmente non quantificate dal Ministero competente, entro il saldo TARI 2021;

A:

- 8. DI APPLICARE**, per il solo anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, una riduzione sulle tariffe della TARI 2021, pari al contributo statale previsto dall'art. 6 del DL 73/2021, per le categorie di utenze non domestiche 1, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 30, e in proporzione ai giorni di sospensione parziale ovvero totale delle attività maggiormente colpite dalle restrizioni legislative regionali e nazionali identificate sulla base dei codici ATECO”.

RICORDATO che, in attuazione dell'art. 60.5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la trattazione e la votazione degli emendamenti deve precedere quella relativa alla proposta nel suo complesso;

L'esame dell'emendamento fornisce la seguente risultanza:

Emendamento tecnico presentato dal Responsabile del Settore 2. Finanziario e Tributi

Modifica del punto 8 del dispositivo della presente proposta di deliberazione

Esito votazione: favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (M. Albè, M. Cerri, A. Moretti), espressi per alzata di mano - **ACCOLTO**

PROCEDUTO con la votazione finale sulla proposta di deliberazione di cui si tratta;

VISTA l'integrale trascrizione della discussione, degli interventi e delle dichiarazioni del presente punto dell'ordine del giorno, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale di esso, ed **alla quale si rinvia**;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 4 (M. Albè, M. Cerri, A. Moretti, E. Bornaghi), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI STABILIRE**, per le motivazioni riportate nella relazione illustrativa del piano economico finanziario opportunamente integrata con il presente atto, allegato "B", i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
3. **DI APPROVARE** il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio CEM Ambiente SPA, allegato "A", nel quale risultano già integrati i dati relativi all'attività svolta dal comune riferita alla gestione delle tariffe e ai rapporti con l'utenza sia per quanto riguarda il tributo (ufficio tributi) che il servizio (ufficio ambiente), dati già forniti al gestore CEM al fine di acquisire in un documento unico il piano finanziario "consolidato";
4. **DI DARE ATTO** che l'ammontare complessivo del piano economico finanziario TARI per il 2021 si attesta a € 2.066.525,00;
5. **DI TRASMETTERE** ad ARERA ai sensi dell'art. 8 della deliberazione dell'autorità n.443/2019/R/rif entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto il PEF 2021 della gestione rifiuti con i relativi allegati;
6. **APPROVARE** le tariffe della tassa sui rifiuti (tari) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "D" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
7. **DI APPROVARE** le seguenti scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti 2021:

acconto TARI 2021	30 giugno 2021
saldo TARI 2021	2 dicembre 2021

8. **DI APPLICARE**, per il solo anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, una riduzione sulle tariffe della TARI 2021, pari al contributo statale previsto dall'art. 6 del DL 73/2021, per le categorie di utenze non domestiche 1, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 30, e in proporzione ai giorni di sospensione parziale ovvero totale delle attività maggiormente colpite dalle restrizioni legislative regionali e nazionali identificate sulla base dei codici ATECO";
9. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;
10. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, stante l'urgenza di approvare il PEF TARI 2021 in ottemperanza all'obbligo di legge e stante l'urgenza di approvare le tariffe entro i termini previsti dal D.L. 41/2021 ed a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (M. Albè, M. Cerri, A. Moretti, E. Bornaghi), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente Del Consiglio Comunale
Andrea Angelo Moretti

Il Segretario Generale
Fabrizio Brambilla